

**Deposito di bombolette spray con propellente g.p.l.**

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, si condivide, per quanto di competenza, il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale al punto 2 della nota prot. n° 5853/VII del 3 giugno u.s..

Qualora non sia possibile applicare qualche punto della norma, resta ferma la possibilità per il richiedente di presentare istanza di deroga ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 37/98, prevedendo idonee misure compensative.

Al riguardo, per lo specifico caso in esame, si ritiene che, in linea di massima e fatte salve ulteriori, più approfondite valutazioni, le misure di sicurezza compensative possano essere ricercate fra le tipologie di misure di protezione attiva e passiva evidenziate dal Comando.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> I criteri di sicurezza antincendi applicabili sono quelli indicati nella lettera-circolare prot. N. 350/4106 del 4 aprile 1991, tenuto conto delle modifiche successivamente intervenute nel settore GPL. In particolare, per attività di solo deposito di bombolette spray con propellente GPL, di capacità complessiva superiore a 500 kg, si ritiene che il riferimento normativo sia il DM 13 ottobre 1994 limitatamente ai punti applicabili per depositi di recipienti portatili pieni.